Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 261 del 17 dicembre 1996 e successive specifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta Comunale:

n. 459 del 9 agosto 2001	:	→	Integrazione art. 21
n. 252 del 14 maggio 2002	:	→	Modifica art. 30 e abrogazione art. 31
n. 340 del 25 giugno 2002	:	→	Modifiche art. 34
N. 442 del 30 luglio 2002	:	→	Integrazione art. 30
n. 471 del 5 agosto 2003	:	→	Modifiche art. 34
n. 697 del 18 novembre 2003	:	→	Modifiche art. 20

Titolo I
Struttura e Organizzazione

Art. 1 - La scuola dell'infanzia
Art. 1bis - Vigilanza
Art. 2 - Accoglienza
Art. 3 - Caratteristiche organizzative
Art. 4 - Istituzione e soppressione di sezioni
Art. 5 - Calendario e orari
Art. 6 - Ammissioni
Art. 7 - Contributi ed esoneri
Art. 8 - Assenza e decadenza

Art. 1
La scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia, primo segmento formativo dei sistema scolastico di base, già denominata scuola materna, accoglie i bambini da tre sei anni residenti nel Comune di Roma e domiciliati nell'area di utenza della scuola, oppure che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nell'area medesima.

Nella scuola dell'infanzia comunale, trovano accesso a pieno diritto i bambini in situazione di handicap, i bambini nomadi e stranieri, anche se privi della residenza. L'assegnazione alle classi di bambini stranieri è effettuata, ove possibile, raggruppando bambini dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare, di norma, il numero di 5 per ogni classe.

La scuola dell'infanzia comunale accoglie, fin dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini di tre anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico. Possono essere iscritti e ammessi alla frequenza i bambini nati entro il successivo mese di gennaio ed, in ogni caso, esaurito l'inserimento di tutti i bambini di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre.

Art. 1bis
Vigilanza

La vigilanza sulle scuole del Comune è esercitata secondo quanto previsto all'art. 332 del T.U. n. 297194.

Art. 2
Accoglienza

L'accoglienza personalizzata di ciascun bambino rappresenta uno dei momenti qualificanti dell'incontro della scuola dell'insegnante con le famiglie. La conoscenza ed i contatti che vengono in questa fase sono di aiuto sia ai genitori ed al bambino che stanno affrontando le difficoltà del primo distacco, sia agli insegnanti che acquisiranno elementi essenziali per il loro lavoro educativo.
L'inserimento delle bambine e dei bambini viene programmato dal Collegio dei docenti ed attuato attraverso:

1. un'informazione dettagliata sulle finalità della scuola dell'infanzia ai genitori prima dell'ingresso dei bambini, anche attraverso incontri di gruppo;
2. incontri individuali con i genitori prima dell'ingresso dei bambini durante la fase di accoglienza;
3. tempi di permanenza graduali e personalizzati se necessario, con la presenza di un genitore;
4. incontri con i gruppi educativi dei nidi del territorio.

Il piano di accoglienza e di inserimento dei bambini dovrà essere concordato con il Collegio dei docenti e con il Coordinatore educativo, sentito il parere dei genitori.

L'inserimento di bambini in situazione di handicap è progettato e concordato anche con il servizio materno infantile delle UU.SS.LL. sulla base di un piano educativo individualizzato, anche in funzione della continuità educativa con la scuola elementare.

Art. 3
Caratteristiche organizzative

Il Comune di Roma persegue una collaborazione operativa tra le scuole dell'infanzia comunali statali per la realizzazione di una proposta educativa di qualità per l'infanzia. La scuola comunale dell'infanzia vuole realizzare percorsi educativi di continuità con il nido e con la scuola elementare.
A tal fine, l'Amministrazione Comunale è impegnata, attraverso un eventuale protocollo d'intesa, o altri atti, con l'Amministrazione scolastica statale, a realizzare le necessarie forme di collaborazione nelle quali dovranno essere precisati, tra l'altro, modalità e strumenti operativi per garantire:

- la continuità del progetto educativo formativo tra scuola dell'infanzia e scuola elementare;
- il coordinamento della domanda e dell'offerta del servizio educativo formativo del territorio;
- il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all'educazione alla formazione;
- forme di interazione e di coordinamento tra gli organi collegiali della scuola comunale e quelli della scuola materna ed elementare statale;

- la promozione di attività coordinate sulla formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

Le scuole dell'infanzia si articolano in sezioni antimeridiane e tempo pieno; la sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica. All'interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile tale da consentire programmazione di attività di intersezione per piccoli e grandi gruppi e di interventi individualizzati nonché l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione di bambini in situazione di handicap, di disagio e di svantaggio.

Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 25 e non inferiore a 13. Nella sezione ove è presente un portatore di handicap, il numero dei bambini è rapportato all'entità e alle esigenze gravità dell'handicap e comunque non può essere inferiore al numero di 20.

Art. 4
Istituzione e soppressione di sezioni

Il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia è stabilito dall'Amministrazione di anno in anno con ordinanza dei Sindaco, su proposta dei competente Dipartimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base delle esigenze oggettive e localizzazioni indicate dalie Circoscrizioni in rapporto alla popolazione delle varie zone, tenuto anche conto del parere di opportunità didattica espresso Collegio dei docenti.
Qualora, non oltre il mese di gennaio, numero degli alunni iscritti di una sezione scenda definitivamente al di sotto numero minimo di 13, la sezione verrà soppressa dopo una verifica con il collegio dei docenti e il coordinatore educativo e i bambini verranno suddivisi nelle sezioni inferiori a 25. L'insegnante della sezione stessa sarà provvisoriamente assegnato ad una sezione vacante e, in relazione al successivo anno scolastico, potrà scegliere la nuova sezione fra quelle poste a concorso con precedenza rispetto alle altre concorrenti di cui all'Articolo 29 (titolarità).
Nel caso in cui, all'inizio scolastico, in una scuola, il numero complessivo degli iscritti si riduca, determinando una eccedenza del numero delle sezioni, si procederà alla soppressione delle sezioni superflue nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 3, commi V e VI.
Di conseguenza gli insegnanti in esubero individuati secondo collocazione nel ruolo, saranno assegnati ad altra sede, scelta tra sezioni e con precedenza rispetto altre concorrenti.
La Circoscrizione deve informare la scuola di soppressione di sezioni.
L'Amministrazione Comunale adotterà tutte le forme di intervento necessarie per tutelare il numero delle sezioni Scuola dell'Infanzia Comunale nel contesto programmazione territoriale dell'offerta formativa

Art. 5
Calendario e orari

Le scuole dell'infanzia comunali osservano il calendario scolastico delle scuole materne statali sia per quanto riguarda l'apertura che la chiusura.
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 17,00.
L'orario di ingresso dei bambini è dalle ore 8,00 alle 9,00 e di uscita dalle 16,30 alle 17,00 per le sezioni a tempo pieno.
Potranno essere costituite nello stesso plesso sezioni ad orario unicamente antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 12,30.

Sulla base di comprovata necessità e documentando l'orario di lavoro per entrambi i genitori si può attivare:
- l'apertura della scuola il sabato dalle ore 8,00 alle 12,30;
- l'anticipazione dell'orario di apertura alle ore 7,30;
- la posticipazione dell'orario di chiusura alle ore 18,OO per le sole sezioni a tempo pieno.

Di norma le suddette flessibilità orarie saranno attivate in presenza di almeno 13 richieste per plesso.
Il Consiglio di scuola, in via sperimentale e in armonia con il progetto educativo, può consentire, anche formando apposite sezioni, orari di entrata e di uscita dei bambini diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti al fine di rispondere positivamente a comprovate e documentate particolari esigenze dei bambini e dei genitori. In tali casi l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è condizionata al rispetto dell'art. 3, quinto comma.

Art. 6
Ammissioni

Le domande di ammissione devono essere presentate presso la scuola. Il Consiglio di scuola, su proposta del Coordinatore educativo, definisce gli elenchi sia dei bambini ammessi alla frequenza che di quelli in attesa di ammissione e di tali elenchi fornisce immediata copia alla Circoscrizione. Gli stessi, vistati dal Coordinatore e dal Direttore educativo, saranno affissi all'albo della scuola entro il 30 aprile di ogni anno.
Attraverso le risultanze della predetta graduatoria, entro e non oltre dieci giorni dall'affissione, è ammessa opposizione. La decisione dovrà avvenire entro cinque giorni.
Alla graduatoria di riserva, per i bambini non ammessi alla frequenza all'inizio dell'anno scolastico si attingerà per coprire i posti resi vacanti per rinuncia o per decadenza.
L'inserimento dei bambini dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio.
E' possibile l'inserimento anche ad anno scolastico iniziato di bambini nomadi e di bambini in situazione di emergenza sociale o di handicap segnalati dai servizi sociali o dalle UU.SS.LL. nel limite previsto dalla composizione numerica per la formazione delle classi.
Per alcuni portatori di handicap, al raggiungimento dell'età scolare, il Direttore educativo, su richiesta dei genitori, autorizza un ulteriore anno di permanenza nella scuola dell'infanzia, sentito il Collegio dei docenti, in accordo con il Coordinatore educativo e con il Servizio Materno Infantile delle Aziende UU.SS.LL.

Art. 7
Contributi ed esoneri

La scuola dell'infanzia è gratuita. E' dovuto il pagamento delle quote contributive per i servizi domanda individuale di refezione e di trasporto scolastico riservato ove richiesto.
L'Amministrazione Comunale determina l'ammontare dei contributi e le forme di esonero. Il mancato pagamento delle quote da parte dei genitori non comporta l'interruzione dei servizi ai bambini. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle somme dovute nelle forme di legge.

Art. 8
Assenza e decadenza

Le assenze degli utenti, superiori a 5 giorni consecutivi, comportano, sempre, la presentazione del certificato medico al momento del rientro a scuola.
Le assenze del bambino, superiori a 30 giorni consecutivi, non giustificate comportano la

decadenza dal posto. La decadenza è proposta dal Coordinatore educativo e disposta dal Direttore educativo con proprio atto.
La copertura dei posti vacanti per rinuncia o per decadenza è predisposta, attingendo dall'elenco della lista di attesa, nei dieci giorni successivi all'avvenuta vacanza, dal Direttore educativo, di norma non oltre il mese di gennaio.

Titolo II
Modalità ed Organismi di Partecipazione

Art. 9 - La partecipazione al progetto educativo
Art.10- Il colloquio e gli incontri di sezione
Art.11 -Assemblea dei genitori
Art.12 -Convocazione e sedute dell'Assemblea dei genitori
Art.13- Consiglio di Scuola
Art.14 -Nomina e decadenza del Consiglio di Scuola
Art.15 -Insediamento, convocazione sedute del Consiglio di Scuola
Art.16 -Collegio dei docenti

Art. 9
La partecipazione al progetto educativo

La scuola dell' infanzia, al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola, attiva un sistema di partecipazione che consente a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo reciprocamente arricchente e di contribuire ad una migliore qualità del servizio.
La partecipazione attiva realizza
a) il colloquio tra insegnante e genitori;
b) gli incontri di sezione.
Sono Organismi di partecipazione:
c)l'Assemblea dei genitori;
d)il Collegio dei docenti;
e)il Consiglio di Scuola.

Art.10
Il colloquio e gli incontri di sezione

Il colloquio ha lo scopo di aiutare la conoscenza reciproca tra genitori ed aiutare ciascuna delle due componenti a conoscere e condividere le esperienze del bambino nei due ambienti. In particolare, spazi adeguati debbono essere riservati al colloquio nella fase di accoglienza dei bambini. Il colloquio può essere attivato in qualsiasi momento dagli insegnanti e dai singoli genitori; tuttavia nella programmazione deve essere dedicato ad esso un tempo specifico curando di utilizzare modalità e tempi che favoriscano il coinvolgimento delle famiglie.
Gli incontri di sezione sono convocati almeno ogni due mesi.
Agli incontri di sezione partecipano gli insegnanti e i genitori, e può partecipare il Coordinatore educativo.
Gli incontri di sezione servono a fare incontrare i genitori dei bambini tra loro con gli insegnanti, a informarli delle dei figli, a illustrare il progetto educativo ed i programmi

didattici.
Nello stile dell'accoglienza genitori ed insegnanti incontrano le nuove famiglie in una assemblea che si svolge prima dell'apertura della scuola nel mese di settembre, cui dovranno essere invitati a partecipare i gruppi educativi dei nidi del territorio e i docenti delle scuole elementari del circolo.

Art. 11
Assemblea dei genitori

L'Assemblea è costituita dai genitori dei bambini che frequentano il plesso o da chi ne fa le veci. Ad essa possono partecipare gli insegnanti, il personale non docente del plesso stesso, il Coordinatore educativo.
L'Assemblea dei genitori si riunisce almeno tre volte l'anno, in occasione dell'inizio dell'attività annuale, nel corso dell'anno e a conclusione dell'attività annuale, come momento di verifica con i docenti.
L'Assemblea elegge, nella prima riunione, il suo Presidente e 4 rappresentanti dei genitori al Consiglio di Scuola.

Art. 12
Convocazione e sedute dell'Assemblea dei genitori

La prima riunione, nella quale l'Assemblea procede all'elezione del suo Presidente, è convocata e presieduta dal Coordinatore educativo ed avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.
L'Assemblea è di norma convocata dal suo Presidente; può inoltre, essere convocata su richiesta:
- di un quinto dei suoi componenti;
- dal Coordinatore educativo e dal Direttore educativo;
- dal Consiglio di Scuola;
- dal Collegio dei docenti.

In caso di richiesta di convocazione di Assemblea, la stessa deve essere convocata entro 15 giorni. In caso di inerzia l'Assemblea viene convocata dal Coordinatore educativo.
La convocazione avviene mediante avvisi scritti alle famiglie e da affiggere all'ingresso della scuola non meno di 5 giorni prima della data della riunione.
Per la validità delle sedute aventi all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e la designazione dei rappresentanti del Consiglio di Scuola è necessaria la presenza di almeno 1/2 dei componenti l'Assemblea in prima convocazione e di 1/5 in seconda convocazione.

Art. 13
Consiglio di Scuola

Il Consiglio di Scuola è l'organo di partecipazione e di gestione della scuola dell'infanzia.
Gli ambiti territoriali dei Consigli di Scuola saranno definiti con deliberazione di Giunta Comunale sulla base di parametri numerici di sezioni tali da consentire la coincidenza con uno o più circoli didattici della scuola statale. 11 Consiglio di Scuola è costituito da:
- il Coordinatore educativo;
- 4 rappresentanti del personale docente;

- 1 rappresentante del personale non docente;
- 4 rappresentanti dei genitori.

Il Consiglio di Scuola svolge i seguenti compiti:
- approva il piano annuale delle attività formulato dal Collegio dei docenti, acquisiti pareri e proposte dall'Assemblea dei genitori;
- propone e organizza iniziative di coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola, di informazione e di sensibilizzazione delle famiglie su problemi educativi e di prevenzione del disagio educativo;
- propone, con il parere favorevole dell'Assemblea dei genitori e del Collegio dei docenti, l'introduzione di attività a carattere educativo e formativo a conduzione esterna, purché compatibili con le finalità della scuola dell'infanzia;
- decide sulla base della proposta del Collegio dei docenti la programmazione del monte ore dei docenti limitatamente alla parte riservata ai colloqui ed agli incontri di sezione ed agli impegni derivanti dalla gestione collegiale;
- gestisce, con il Coordinatore educativo, sentito il Collegio dei docenti, un fondo per l'acquisto di materiale per le attività educativo formative;
- esercita ogni altro compito attribuito dall'Amministrazione comunale.

Art. 14
Nomina e decadenza del Consiglio di Scuola

Il Consiglio di Scuola è nominato con disposizione del Direttore educativo sulla base delle designazioni dell'Assemblea dei genitori e del Collegio dei docenti entro un mese dall'inizio della scuola, dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio decadono dall'incarico nei seguenti casi:
- i genitori per cessazione della fruizione del servizio;
- gli insegnanti in caso di cessazione del servizio presso la scuola;
- tutti i componenti per assenza, senza motivo, a tre consecutive,previa decisione dello stesso Consiglio.

La decadenza viene formalizzata nella prima riunione utile.

Ai componenti decaduti e a quelli dimissionari subentrano i primi dei non eletti delle rispettive rappresentanze.

Nei casi in cui all'entrata in funzione del Consiglio risulti decaduta la metà più uno dei componenti del medesimo, lo stesso dovrà essere rinnovato seguendo le procedure di cui al 1°comma.

Art.15
Insediamento, convocazione, sedute del Consiglio di Scuole

Insediamento, convocazione, sedute del Consiglio di Scuola Il Consiglio di Scuola provvederà nella prima riunione all'elezione del suo Presidente.

Questa riunione è convocata e presieduta dal Coordinatore educativo, entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio.

Il Presidente è eletto fra la componente genitori maggioranza di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Il Presidente convoca il Consiglio di Scuola in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta:
- di un terzo dei suoi Componenti;

- del Coordinatore o del Direttore educativo;
- del Collegio dei docenti a maggioranza dei componenti.

La convocazione avviene mediante avvisi scritti da affiggere nella sede della scuola, non meno di cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.
In prima convocazione è necessaria la presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà più uno di essi, in seconda è sufficiente la presenza di almeno tre componenti, in tale caso dovrà essere presente il Presidente.
I verbali contenenti le decisioni adottate dal Consiglio di Scuola debbono essere esposti nel plesso e trasmessi al Coordinatore educativo.
Le riunioni del Consiglio di Scuola sono pubbliche.

Art.16
Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è costituito dagli insegnanti del plesso che operano collegialmente per il buon andamento dell'attività educativa e didattica.
Si riunisce periodicamente per la programmazione e la verifica delle attività relative all'attuazione del progetto educativo e del funzionamento complessivo della scuola.
Al Collegio dei docenti in particolare compete di:
- realizzare il progetto educativo e programmare assieme al Coordinatore educativo le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
- comporre le sezioni;
- esporre all'Assemblea dei genitori e al Consiglio di Scuola tale piano di lavoro;
- segnalare tempestivamente all'Assemblea dei genitori, al Consiglio di scuola e al Coordinatore educativo le eventuali difficoltà nella realizzazione del progetto educativo e nel funzionamento del servizio;
- programmare assieme al Coordinatore educativo l'inserimento scaglionato nel tempo dei bambini;
- eleggere 4 suoi rappresentanti nel Consiglio di Scuola;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei genitori;
- proporre al Consiglio di Scuola l'utilizzazione dei fondi in dotazione per l'acquisto del materiale per le attività educative;
- esprimere proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale docente, e iniziative di Sperimentazione e di Ricerca educativa ad esso collegati.

Al fine di concordare le attenzioni da tenere nei confronti dei bambini, le regole da far rispettare ed il clima da promuovere, in particolare in presenza di bambini con difficoltà, il Collegio dei docenti può invitare i collaboratori scolastici alle sue riunioni.
In presenza di bambini in situazione di handicap non autonomi al fine di concorrere all'elaborazione del piano educativo individualizzato, è invitato alle riunioni del Collegio dei docenti il personale con qualifica di A.E.C.

Titolo III
Professionalità: diritti, doveri e rapporti.

Art. 17 - Dotazione di organico

Art. 18 - Gli insegnanti
Art. 19 - Orario di lavoro
Art. 20 - Insegnanti di sostegno
Art. 20bis - Specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica
Art. 21 - Coordinatore educativo
Art. 22 - Direttori educativi
Art. 23 - I collaboratori scolastici
Art. 24 - Coordinamento centrale
Art. 25 - Interventi socio sanitari
Art. 26 - Aggiornamento
Art. 27 - Sperimentazione
Art. 28 - Insegnanti di ruolo
Art. 29 - Titolarità
Art. 30 - Trasferimenti
Art. 31 - Assegnazione per motivi di salute
Art. 32 - Assenze e ferieArt. 33 - Collocamento a riposo
Art. 34 - Supplenze
Art. 35 - Retribuzione dei supplenti
Art. 36 - Norme disciplinari e tutala dei bambini
Art. 37 - Norme transitorie

Art. 17
Dotazione di organico

Il diploma di laurea nello specifico indirizzo per insegnanti della scuola materna, costituisce, ai sensi della legge titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna. Nelle more dell'attuazione della legge citata, la scuola dell'infanzia si avvale di personale docente in possesso del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo rilasciato dagli istituti magistrali.
Il personale suddetto viene nominato in ruolo dall'Amministrazione con l'osservanza della normativa di accesso alla carriera contenuta nel CCNL del comparto Enti Locali in relazione alle necessità di organico.

Art. 18
Gli insegnanti

E' garantita ad ogni docente piena libertà di insegnamento nell'ambito degli orientamenti educativi.
I dirittidoveri degli insegnanti sono definiti dalle finalità del progetto educativo, dagli Orientamenti educativi per la scuola dell'infanzia, dalla gestione sociale e dalla normativa contrattuale.
In particolare gli insegnanti hanno i compiti di:
- realizzare tutte le attività con i bambini necessarie all'attuazione del progetto educativo;
- vigilare i momenti dell'alimentazione, dell'igiene e del riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni individuali;

- realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di sezione per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione dei bambini;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei genitori;
- far parte del Collegio dei docenti, adempiendo agli obblighi che ne derivano e partecipando alle sue riunioni;
- partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente;

La libertà di scelta del metodo educativo è un diritto individuale degli insegnanti che viene esercitato all'interno del Collegio dei docenti al fine del confronto delle diverse posizioni culturali, nel rispetto dei diritti di tutte le bambine e di tutti bambini e nella prospettiva di promuovere la partecipazione dei genitori e di tutto il personale operante nei servizio alla realizzazione del progetto educativo.

Art. 19
Orario di lavoro

L'orario di lavoro degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia Comunale è quello previsto dalla normativa contrattuale si articola in orario settimanale per le attività didattiche e in monte ore annuale per gli altri impegni inerenti alla funzione dei docenti, da definire in sede di contrattazione decentrata.
Le insegnanti della scuola dell'infanzia delle sezioni ad orario completo si alterneranno in turni in coerenza con il principio della pari responsabilità educativa con modalità di organizzazione dell'orario finalizzate a realizzare la maggiore compresenza possibile per lo svolgimento delle attività educative.
Gli orari e i turni personale verranno concordati con il Coordinatore educativo affissi all'albo della scuola, comunicati al Direttore educativo.

Art. 20
Insegnanti di sostegno

Ai sensi della legge 104 del 5 settembre 1992 sono garantite, per favorire l'integrazione scolastica di bambini in situazione di handicap, attività di sostegno mediante l'assegnazione di insegnanti specializzati. A tale fine è prevista l'assegnazione di un insegnante di sostegno, per l'intero anno scolastico in orario antimeridiano e pomeridiano, **secondo un rapporto insegnante-bambino uguale o superiore a 1:2 e, di norma, 2 insegnati di sostegno ogni 3 bambini diversamente abili per turno. Qualora in un plesso scolastico vi sia un solo bambino diversamente abile sarà comunque assegnato un insegnante di sostegno.**
Gli insegnanti di sostegno sono assegnati al plesso scolastico, fanno parte dei Collegio dei docenti e partecipano alla programmazione didattico educativa **della scuola e sono collocati nelle sezioni di riferimento e, quali contitolari, sono tenuti a progettare e realizzare, assieme ai titolari di sezione, con pari dignità tutte le attività didattico-educative.**
Gli insegnanti, di sezione e di sostegno, sono congiuntamente responsabili dell'attuazione dei percorsi di integrazione dei bambini diversamente abili ed hanno la responsabilità educativa di tutti i bambini della classe.
(Modificato ed integrato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 697/2003)

Art. 20bis
Specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica

1. Nella scuola dell'infanzia sono assicurate, come previsto dall'art. 309 comma 1 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Sono assicurate, altresì, le attività educative alternative per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento di religione.
2. Il Dirigente dell'U.O. S.E.C.S. affida le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica agli insegnanti titolari di sezione disponibili a svolgerle e riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano, secondo le modalità previste al punto 2.6 del D.P.R. 751/85 così come modificato dal D.P.R. 202/1990.
3. Nel caso in cui le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica non vengano impartite dall'insegnante titolare di sezione, si provvede ai sensi del punto 2.5 del D.P.R.71/85 mediante il conferimento del relativo insegnamento con affidamento fino a 15 sezioni. La autorità competente alla nomina, d'intesa con l'Ordinario diocesano, è il Dirigente del Dipartimento I.

Art. 21
Coordinatore educativo

A ciascuna Circoscrizione è assegnato un numero di Coordinatori educativi pari al numero dei Consigli di Scuola. A ciascun Consiglio di Scuola è preposto un Coordinatore educativo.
A tale profilo e qualifica funzionale, che dovrà effettuare 36 ore settimanali di servizio, si accede mediante concorso pubblico cui possono partecipare persone in possesso di laurea in Pedagogia, laurea in Psicologia o Scienze dell'educazione, o titoli equipollenti.
Il Coordinatore educativo ha sede presso uno dei plessi che coordina.
Il Coordinatore educativo, nel rispetto del progetto educativo, delle indicazioni del Direttore educativo e degli indirizzi del competente Dipartimento comunale, nonché degli accordi stabiliti, con l'eventuale protocollo d'intesa, tra l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione scolastica statale, ha i seguenti compiti:
- esercitare l'attività propositiva riferita alla pianificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della scuola dell'infanzia;
- collaborare con Collegio dei docenti alla programmazione delle attività per la attuazione del progetto educativo e verificarne l'attuazione;
- partecipare alle attività degli organismi di partecipazione;
- definire, sentito il Collegio dei docenti, il modello organizzativo, con riferimento ai turni di servizio, agli orari, ai congedi;
- coordinare il lavoro dei collaboratori scolastici, stimolando il loro coinvolgimento nella dinamica educativa e formativa della scuola e coordinare la gestione quotidiana del personale stesso;
- vigilare sul funzionamento della scuola, segnalando agli organi competenti carenze ed inadempienze anche al fine di attivare un eventuale provvedimento disciplinare;
- promuovere l’aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale in armonia con i programmi definiti del Dipartimento competente;
- promuovere attività volte a diffondere e ad affermare una cultura dell'infanzia;
- promuovere la continuità educativa;
- assolvere alle altre funzioni espressamente demandate dal presente Regolamento;

- coordinare la propria attività con i competenti servizi per l'integrazione dei bambini in situazione difficile e per la più ampia attività di prevenzione del disagio e la tutela della salute dei minori;
- gestire in accordo con il Consiglio di Scuola un fondo per le piccole manutenzioni;
- assicurare la collaborazione necessaria al Direttore didattico della Scuola elementare per consentire il coordinamento tra Scuola dell'infanzia e Scuola elementare.
- **gestisce un fondo economale per consentire la programmazione, la progettazione e la gestione della attività didattica, l'acquisto di materiali e di arredi per le attività educative e la piccola manutenzione. In tale veste avrà la funzione di agente contabile (Deliberazione di Giunta Comunale n. 459/2001.**

Nell'espletamento dei loro compiti i Coordinatori educativi hanno come referente il Direttore educativo e si avvalgono dell'apporto dei servizi tecnici circoscrizionali competenti.

Art. 22
Direttori educativi

A ciascuna Circoscrizione è assegnato un Direttore educativo, sovraordinato ai coordinatori educativi e coadiuvato da equipes psicopedagogiche.
A tale profilo e qualifica funzionale, che dovrà effettuare 36 ore settimanali di servizio, si accede mediante concorso pubblico cui possono partecipare persone in possesso di laurea in Pedagogia, laurea in Psicologia o Scienze dell'educazione, o titoli equipollenti e alle quali saranno richieste nozioni di diritto amministrativo.
Sono compiti del Direttore educativo:
- coordinare le iniziative educative sul territorio:
- dirigere, sostenere e verificare l'attività dei Coordinatori educativi dei nidi e delle scuole dell'infanzia;
- individuare le linee generali di organizzazione e funzionamento delle scuole e degli asili nido in raccordo il Dipartimento competente;
- elaborare e promuovere in raccordo con il Dipartimento centrale competente progetti di aggiornamento del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia;
- assicurare il collegamento tra i servizi educativi presenti sul territorio, l'amministrazione circoscrizionale e l'amministrazione centrale;
- approvare le diverse articolazioni della ricettività del nido dietro proposta del Coordinatore educativo e del Comitato di gestione;
- disporre, su proposta del Coordinatore la decadenza dell'utente;
- predisporre, di concerto con Coordinatore educativo, la copertura dei posti vacanti dei nidi e delle scuole dell'infanzia per rinuncia o decadenza;
- proporre aumenti di organico dove sia richiesto per la presenza di bambini portatori di handicap o per la attuazione di sperimentazioni approvate;
- convocare l'Assemblea dei genitori, il Comitato di gestione e il Consiglio di Scuola;
- assicurare la piena applicazione degli accordi stabiliti tra l'Amministrazione Comunale e l'amministrazione scolastica statale, ai sensi dei precedente articolo 3.

Nell'espletamento dei suoi compiti il Direttore educativo si avvale dell'apporto dei tecnici circoscrizionali competenti.

Art. 23
I collaboratori scolastici

I collaboratori necessari alla scuoia dell'infanzia comunale devono essere espressamente conteggiati all'interno della dotazione organica del plesso.
I collaboratori scolastici cooperano con il Collegio dei docenti alla organizzazione ed alla realizzazione delle attività. Il loro contributo è necessario alla costruzione di un corretto clima educativo all'interno della scuola e ad assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei bambini.
Sono compiti specifici dei collaboratori scolastici, coerentemente con quanto previsto dalla normativa contrattuale e/o dal mansionario:
- la cura e la pulizia, dell'igiene e dell'ordine dei locali scolastici e delle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico;
- l'accompagnamento a casa dei bambini indisposti;
- il sostegno alle attività ed ai bisogni dei bambini ed in particolare dei portatori di handicap.
Insieme ai docenti i collaboratori si occupano:
- della conservazione degli arredi e del materiale didattico, stimolando i bambini a svolgere essi stessi la cura ed il riordino dei materiali e degli arredi per far loro acquisire abitudini di rispetto dell'ambiente scolastico e degli altri ambienti di vita:
- dell'entrata e dell'uscita dei bambini;
- dei compiti di vigilanza e di assistenza agli alunni in particolare nello spogliarsi e nel rivestirsi dei bambini;
- della gestione dei momenti di uso dei servizi igienici, aiutando i bambini nell'igiene personale, e ad acquisire una progressiva autonomia e capacità di gestirsi.
I collaboratori possono essere adibiti a mansioni di collegamento tra plessi, circolo e circoscrizione e a tutte le mansioni previste dalla vigente normativa del settore.
I collaboratori scolastici collaborano alle attività degli organismi di partecipazione ed eleggono un loro rappresentante in seno al Consiglio di Scuola.

Art.24
Coordinamento centrale

È compito del Dipartimento competente attraverso l'ufficio preposto:
- individuare le linee generali di organizzazione e funzionamento delle scuole dell'infanzia;
- promuovere la progettazione da parte della Scuola della sperimentazione e dell'innovazione organizzativa e documentarne i risultati;
- elaborare progetti di aggiornamento professionale e di formazione permanente del personale dei servizi educativi;
- assicurare un collegamento tra le funzioni proprie dell'Amministrazione centrale e quelle delle Circoscrizioni;
- assicurare un coordinamento tra i Direttori educativi delle diverse Circoscrizioni;
- assicurare il coordinamento con l'Amministrazione scolastica Statale. Per questi compiti il Dipartimento si avvale di:
- Un Dirigente con competenze educative;
- Un Centro di documentazione, ricerca, e valutazione;
- Personale con competenze nei settori della Scienza dell'educazione, della Psicologia e della Sociologia.

Art.25
Interventi socio sanitari

Gli interventi sociosanitari per le scuole dell'infanzia sono affidati per l'aspetto sanitario a personale specializzato del Servizio materno infantile delle UU.SS.LL. secondo le modalità previste dalla legge regionale, e per gli aspetti socio assistenziali ai servizi sociali circoscrizionali.
Le UU.SS.LL. attraverso le proprie strutture operative assicurano gli adempimenti relativi alle certificazioni sanitarie per gli operatori e gli utenti.

Art.26
Aggiornamento

L'aggiornamento professionale in servizio e la formazione permanente degli insegnanti sono necessità derivanti dalla natura e dalle finalità del servizio. In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione puntuale e continuativa.
Queste iniziative inoltre dovranno essere finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio.
L'aggiornamento professionale in servizio e la formazione permanente degli insegnanti vengono promossi sia a livello circoscrizionale sia a livello centrale.
L'Amministrazione comunale può avvalersi della consulenza e dell'apporto scientifico di Istituti universitari e di ricerca.

Art.27
Sperimentazione

Le attività di sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni educative o in progettazioni che possono avere per oggetto cambiamenti organizzativi e/o strutturali.
Entrambe le forme di sperimentazione vengono definite dai Collegio dei docenti in collaborazione con il Coordinatore educativo e approvate dal Consiglio di Scuola e dal Direttore educativo.
Le sperimentazioni hanno una durata massima di tre anni. Il Dipartimento competente elabora un quadro orientativo triennale all'interno del quale sono stabiliti i contenuti prioritari, l'iter metodologico e i criteri di valutazione.
Le sperimentazioni che richiedono un incremento di risorse devono essere indicate nella programmazione annuale fatta dei Direttori educativi e sono autorizzate dal Dipartimento competente.

Art.28
Insegnanti di ruolo

Le insegnanti di prima nomina sono sottoposte ad un semestre di prova, durante il quale sono considerate in assegnazione provvisoria. Quando nei semestre l'insegnante non abbia prestato almeno quattro mesi di servizio, il periodo di prova è prorogato sino al raggiungimento del periodo minimo di servizio purché nel complesso non si superi un anno dalla nomina.
La proroga potrà superare tale limite per gli insegnanti assenti scuola ai sensi della legge n. 1204/71 e ciò per un periodo uguale a quello dell'assenza effettiva.

Art.29
Titolarità

Le insegnanti dopo aver compiuto favorevolmente il semestre di prova sono nominate all'inizio dei successivo anno scolastico titolari di una delle sezioni vacanti, in base all'ordine di graduatoria nel ruolo. Le sanzioni disciplinari superiori alla censura, l'aspettativa per motivi di famiglia superiore ad un anno, e le assenze per motivi di salute o la temporanea inidoneità ai compiti di istituto superiori a 18 mesi comportano come conseguenza la perdita della titolarità della sezione alla quale l'insegnante è assegnata.
Le insegnanti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura non potranno più ottenere titolarità di sezioni nella scuola in cui insegnavano al momento dell'infrazione che diede luogo ai provvedimento disciplinare.
Alle insegnanti trasferite per motivi di cui al comma precedente verranno assegnate soltanto sezioni non richieste da altre insegnanti.

Art.30
Trasferimenti

Le sezioni vacanti devono essere rese note al personale insegnante nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 15 maggio di ogni anno. Le domande dirette ad ottenere il trasferimento ad un'altra sezione dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio per il successivo anno scolastico, dagli insegnanti che abbiano un anno di permanenza quali titolari nella sezione dalla quale chiedono di essere trasferiti.
Le insegnati con incarico di sostegno, al fine di garantire la continuità didattica ed in considerazione della particolare delicatezza che riveste il loro rapporto con il bambino portatore di handicap, potranno avanzare richieste di trasferimento contestualmente all'uscita del bambino portatore di handicap dalla sezione di scuola dell'infanzia, o al suo trasferimento presso altra scuola. Gli insegnanti di sostegno potranno, comunque, fare richiesta di trasferimento, a prescindere dalla permanenza del/i bambino/i affidato/i, dopo 5 anni di servizio effettuati prsso lo stesso plesso scolastico.
(comma introdotto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 442/2002

Ai suddetti trasferimenti provvederà il competente Dipartimento formulando le apposite graduatorie e predisponendo un provvedimento amministrativo. I trasferimenti avranno decorrenza dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo.

(articolo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale 252/2002)

Art.31
Assegnazione per motivi di salute

(abrogato con Deliberazione della Giunta Comunale 252/2002)

Art.32
Assenze e ferie

L'insegnante assente per un periodo superiore a cinque mesi che riprenda il servizio dopo il 30 aprile resta a disposizione della scuola fino al termine delle lezioni.
Le ferie devono essere fruite durante i mesi estivi di luglio o di agosto. Nei periodi delle vacanze scolastiche o di chiusura della scuola eccedenti le ferie, gli insegnanti restano a disposizione dell'Amministrazione.

Art.33
Collocamento a riposo

Gli insegnanti che raggiungono durante l'anno scolastico i limiti di età e di servizio saranno collocati a riposo al termine dell'anno scolastico (dal 1 settembre).

Art.34
Supplenze

In caso di assenza gli insegnanti di ruolo sono sostituiti da insegnanti supplenti. Tali insegnati supplenti per l'assunzione degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee, superiori a *cinque* mesi, presso le scuole dell'Infanzia del Comune di Roma, dovranno essere inseriti in una delle due graduatorie permanenti; una per gli insegnanti con incarico in sezioni ed una per gli insegnati di sostegno ai bambini portatori di handicap.
Per le sostituzioni degli insegnati impegnati in incarichi di sostegno ai bambini portatori di handicap si ricorrerà, prioritariamente, alla graduatoria permanente per il sostegno.
Le supplenze temporanee, inferiori a *cinque* mesi, sono conferite dal Dirigente U.O.S.E.C.S. su proposta del Direttore Educativo di ciascun Municipio, in base alla graduatoria Municipale. Nelle more dell'istituzione della figura professionale del Direttore Educativo tale funzione sarà svolta dal Coordinatore educativo.
Della suddetta graduatoria municipale fanno parte:

- **gli idonei dei corsi/concorsi;**
- **gli idonei delle procedure concorsuali pubbliche, che ne facciano richiesta;**
- **coloro che sono inseriti nella graduatoria per incarichi e supplenze approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2463/96 e successive modificazioni.**

Le supplenze annuali e quelle relative ad assenze accertate, non inferiori a *cinque* mesi vengono conferite dal Dipartimento competente sulla base delle graduatorie permanenti.
La graduatoria permanente sarà aggiornata con cadenza annuale a seguito della presentazione di ulteriori titoli di cultura e di servizio.
Le supplenze temporanee devono essere conferite per i giorni strettamente necessari per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e possono essere revocate in qualsiasi momento, con il venir meno della necessità.
La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo giustificato motivo, che l'insegnante sarà considerato come se collocato nell'ultimo posto della graduatoria.

È consentito rinunciare alla supplenza conferita dal Municipio in accettazione della supplenza conferita dal Dipartimento competente.

(modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 340/2002)
(parti in corsivo modificate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 471/2003)

Art.35
Retribuzione dei supplenti

La retribuzione degli insegnanti supplenti viene corrisposta per le giornate di servizio effettivamente prestate in base ad una diaria pari a 1/25 dello stipendio mensile attribuito alle insegnanti di ruolo ascritte alla qualifica iniziale. Nella stessa proporzione la diaria comprenderà tutte le indennità previste dal contratto vigente per le insegnanti di ruolo.
La tredicesima mensilità e ferie saranno corrisposte in misura proporzionale al servizio prestato.
La conservazione del posto è prevista altresì, previa esibizione di probante documentazione, in caso di lutto, donazione sangue, ufficio di giudice popolare, testimonianze in uffici civili e penali, funzioni presso uffici elettorali, partecipazione a concorsi ed esami.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, la Giunta Comunale, dopo aver espletato le necessarie relazioni sindacali, può stabilire il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti supplenti.

Art.36
Norme disciplinari a tutela dei bambini

Tenuto conto della necessità di salvaguardare i diritti delle bambine e dei bambini e in riferimento alle finalità del servizio, saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che provochi gravi disagi nell'attuazione educativa o del funzionamento del servizio.
Per quanto attiene al personale di ruolo, per provvedimenti si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
Per quanto riguarda il personale supplente, il Dirigente dell' U.O.S.E.C.S. su proposta del Direttore educativo e del Coordinatore educativo, può procedere a temporanea sospensione cautelare dal servizio, nelle more dei dovuti conseguenti accertamenti di eventuali provvedimenti successivi:
- per constatata inidoneità ai compiti' dell'insegnante evidenziata con precisi atti o fatti;
- per gravi o ripetute mancanze disciplinari, regolarmente contestate dal Coordinatore educativo e già oggetto di censura;
- per tutti quei motivi che comportano l'allontanamento.

Art. 37
Norme transitorie

Nelle more della attuazione della normativa istituzione della figura del Direttore educativo e del Coordinatore educativo, così come disciplinate nel presente regolamento, nonché

della attribuzione al personale dipendente delle relative competenze, si applica la previgente normativa. Al profilo e qualifica funzionale di coordinatore educativo si accede, in prima applicazione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.147/96.
Il presente Regolamento andrà in vigore 1'1 gennaio 1997.